



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00357/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2016, presentato, in data 27 maggio 2016, dal sig. Ercole Di Nicola (all'epoca dei fatti responsabile area tecnica, tesserato per la società l'Aquila Calcio 1927 s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello Nazionale FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 114/CFA del 29 aprile 2016, con cui è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado endofederale (di cui al C.U. n. 48/TFN del 1° febbraio 2016), che aveva affermato la responsabilità dello stesso sig. Di Nicola, comminandogli, in continuazione, l'inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per anni 5 e l'ammenda pari ad € 100.000,00.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016.

IL PRESIDENTE E RELATORE  
F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 27 luglio 2016.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face